

MISURE DI GESTIONE DELL'INQUINAMENTO DIFFUSO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL'AREA DEL NORD MILANESE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aprile 2026



**POLITECNICO
MILANO 1863**



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia

Indice

Art. 1 -	Finalità e inquadramento normativo	3
Art. 2 -	Definizioni	3
Art. 3 -	Ambito di applicazione	4
Art. 4 -	Concentrazioni di Riferimento per la Bonifica (CRB) negli areali di inquinamento diffuso	4
Art. 5 -	Il Tavolo tecnico di coordinamento regionale	5
Art. 6 -	Procedimenti di bonifica	5
Art. 7 -	Procedimenti di bonifica prioritari	6
Art. 8 -	Attuazione e aggiornamento delle Misure di gestione	6
Art. 9 -	Disposizioni transitorie e finali	6

Art. 1 - Finalità e inquadramento normativo

1. Le presenti disposizioni rappresentano le Norme Tecniche di Attuazione NTA delle Misure di Gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee da attuare nell'area denominata nel seguito Area del Nord Milanese, comprendente i comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago, Sesto San Giovanni (Città Metropolitana di Milano), Brugherio, Monza, Muggiò, Nova Milanese (Provincia di Monza e Brianza), Caronno Pertusella, Origgio (Provincia di Varese);
2. Le presenti NTA sono dettate ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, che demanda alle Regioni la disciplina per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto stesso in materia di bonifica;
3. Le Misure di Gestione dell'inquinamento diffuso delle acque sotterranee sono finalizzate alla tutela della salute della popolazione nell'Area del Nord-Milanese interessata dalla presenza di inquinamento diffuso nelle acque sotterranee, al monitoraggio e all'attenuazione di tale forma di inquinamento e dei suoi effetti sull'ambiente, alla sistematizzazione delle conoscenze in merito;
4. Le Misure di Gestione, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di riferimento, hanno validità di sei anni dalla data di approvazione e comunque fino all'aggiornamento o modifica delle stesse.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono introdotte le seguenti definizioni:
 - a) Area del Nord Milanese: l'area perimetrata per l'inquinamento diffuso delle acque sotterranee, corrispondente ai comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Milano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago, Sesto San Giovanni (Città Metropolitana di Milano) Brugherio, Monza, Muggiò, Nova Milanese (Provincia di Monza e Brianza), Caronno Pertusella, Origgio (Provincia di Varese);
 - b) Valori di Fondo Antropico (VFA): le concentrazioni delle sostanze rappresentative della situazione di inquinamento diffuso, determinate a seguito dell'applicazione della metodologia tecnica definita nelle Misure di Gestione;
 - c) Concentrazioni di Riferimento per la Bonifica (CRB): le concentrazioni rappresentative della situazione di inquinamento diffuso, superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) normative, che devono essere raggiunte al punto di conformità delle acque sotterranee per i procedimenti di bonifica;
 - d) Tavolo tecnico di coordinamento regionale: definito nel Programma Regionale di Bonifica (PRB) quale strumento per la gestione delle problematiche di inquinamento diffuso a scala locale (nel seguito anche Tavolo tecnico);
 - e) Acquifero superficiale A e acquifero profondo B: l'acquifero presente nel settore sud dell'area del Nord Milanese, costituito rispettivamente da una falda superficiale A e da una falda profonda B;
 - f) Acquifero indifferenziato AB: l'acquifero presente nella restante parte, a nord, dell'area del Nord Milanese, dove l'assenza di livelli argillosi non permette di considerare separatamente le due unità litostratigrafiche A e B presenti;

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, si applicano agli acquiferi dell'Area del Nord Milanese, come perimetrati nell'Allegato 4 cartografico alle Misure di gestione:
 - all'acquifero superficiale A, interessato da inquinamento diffuso da Tetracloroetilene e da Triclorometano;
 - all'acquifero profondo B, interessato da inquinamento diffuso da Tetracloroetilene, da Triclorometano e da Cromo VI;
 - all'acquifero indifferenziato AB, interessato da inquinamento diffuso da Tetracloroetilene e da Triclorometano da inquinamento diffuso da Tetracloroetilene, da Triclorometano e da Cromo VI.
2. La delimitazione delle zone a diversa CRB è riportata nelle cartografie allegata alle Misure di gestione:
 - Tavola 1 – Cartografia per l'applicazione delle CRB per il Tetracloroetilene nella falda superficiale dell'area Nord Milanese (acquifero superficiale A e acquifero indifferenziato AB);
 - Tavola 2 – Cartografia per l'applicazione delle CRB per il Tetracloroetilene nella falda profonda B;
 - Tavola 3 – Cartografia per l'applicazione delle CRB per il Triclorometano nella falda superficiale dell'area Nord Milanese (acquifero superficiale A e acquifero indifferenziato AB);
 - Tavola 4 – Cartografia per l'applicazione delle CRB per il Triclorometano nella falda profonda B;
 - Tavola 5 – Cartografia per l'applicazione delle CRB per il Cromo VI nell'acquifero indifferenziato AB e nell'acquifero profondo B.
3. Regione provvede a trasmettere alle amministrazioni interessate gli strati informativi necessari per consentire la corretta gestione dei procedimenti di bonifica che ricadono nelle aree perimetrare.
4. Regione aggiorna la pagina web del sito regionale dedicata alla contaminazione delle acque sotterranee e rende disponibile la perimetrazione dell'inquinamento diffuso, con relative CRB, sul Geoportale regionale.

Art. 4 - Concentrazioni di Riferimento per la Bonifica (CRB) negli areali di inquinamento diffuso

1. In conformità all'art. 240, comma 1, lettera b) e all'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, le CRB, rappresentative della situazione di inquinamento diffuso, costituiscono le concentrazioni da rispettare al punto di conformità per le acque sotterranee nei procedimenti di bonifica che interessano l'area del Nord-Milanese.
2. Le CRB di cui al comma 1 sono state definite sulla base delle valutazioni tecniche e degli approfondimenti amministrativi descritti nelle Misure di gestione, in conformità all'art. 17, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB.
3. Le CRB corrispondono ai VFA calcolati, con l'eccezione della fascia rossa di maggior concentrazione dell'inquinamento diffuso da Tetracloroetilene nell'acquifero profondo B, per la quale la CRB è stabilita pari a 8,5 µg/l al fine di garantire il rispetto del valore di riferimento per la potabilità delle acque sotterranee ai sensi del d.lgs. 18/2023.

4. Per l'Area del Nord Milanese sono stabilite le seguenti CRB in relazione all'inquinamento diffuso da Tetracloroetilene, Triclorometano e Cromo VI:

NUOVE CRB – Concentrazione di Riferimento per la Bonifica 2026				
	Tetracloroetilene (PCE, µg/l)		Triclorometano (TCM, µg/l)	Cromo VI (Cr VI, µg/l)
CSC normative	1,1	1,1	0,15	5,0
	Fascia gialla	Fascia rossa	Fascia gialla	Fascia gialla
Acquifero A	6,3 µg/l	-	0,3 µg/l	-
Acquifero B	4,8 µg/l	8,5 µg/l	0,75 µg/l	7,8 µg/l
Acquifero indifferenziato (AB)	3,4 µg/l	-	0,4 µg/l	6,0 µg/l

5. Le CRB di cui al comma 4 si applicano con riferimento alle cartografie di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5 - Il Tavolo tecnico di coordinamento regionale

1. Il Tavolo tecnico di coordinamento regionale rappresenta il luogo di concertazione per condividere le scelte, valutare i risultati, coordinare le attività dei soggetti a vario titolo coinvolti, in relazione alla situazione di inquinamento diffuso delle acque sotterranee dell'Area del Nord Milanese.
2. Il Tavolo tecnico è aggiornato con decreto regionale ogni tre anni e vede la partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, di ARPA sede e ARPA Dipartimento, delle ATS competenti per territorio, dei Gestori del Servizio idrico integrato, degli ATO.
3. Il Tavolo tecnico è coordinato dalla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e vede la partecipazione delle DD. GG. Welfare, Enti Locali, Agricoltura oltreché di eventuali altre DD GG interessate.
4. Al Tavolo tecnico possono partecipare ulteriori soggetti pubblici e/o privati interessati dagli interventi, qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.
5. Le attività del Tavolo Tecnico comprendono il monitoraggio dello stato di attuazione delle Misure di Gestione e l'aggiornamento delle stesse.

Art. 6 - Procedimenti di bonifica

1. Le CRB per il Tetracloroetilene, il Triclorometano e il Cromo VI, di cui al precedente art. 4, comma 4, per i siti ricadenti nell'Area del Nord Milanese, in sostituzione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) normative, costituiscono le concentrazioni al di sopra delle quali è necessario procedere all'attivazione dei procedimenti previsti dal Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per i procedimenti di bonifica che ricadono in un'area caratterizzata da inquinamento diffuso perimetrato, è necessario verificare l'assenza di contributi dal sito per i parametri indicati al precedente art. 4, al fine di verificare eventuali sorgenti puntuali presenti in sito.

3. Restano confermate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee per i procedimenti che interessano parametri diversi dal Tetracloroetilene, Triclorometano e Cromo VI.
4. I Comuni territorialmente competenti per i procedimenti di bonifica provvedono all'inserimento negli strumenti urbanistici dell'indicazione delle aree oggetto di procedimento di bonifica.

Art. 7 - Procedimenti di bonifica prioritari

1. Sono individuati come prioritari, ai fini dell'attuazione delle Misure di gestione, i 19 procedimenti di bonifica relativi alle presunte sorgenti di contaminazione individuate come origine dei pennacchi di contaminazione, come riportati al paragrafo 7.4 delle Misure di Gestione.
2. I Comuni nel cui territorio ricadono siti prioritari aggiornano annualmente Regione sullo stato dei procedimenti di competenza.
3. ARPA e Provincia/CMM competenti per territorio garantiscono le attività di controllo nell'ambito degli specifici procedimenti amministrativi, evidenziando all'Autorità Competente eventuali criticità in merito all'inefficienza e/o inefficacia delle barriere idrauliche.

Art. 8 - Attuazione e aggiornamento delle Misure di gestione

1. L'attuazione delle Misure è monitorata nell'ambito del Tavolo Tecnico regionale.
2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Milano ricadenti nell'Area del Nord Milanese recepiscono negli strumenti urbanistici le aree interessate da contaminazione diffusa delle acque sotterranee.
3. Annualmente, ARPA produrrà una relazione di aggiornamento sullo stato qualitativo delle acque sotterranee perimetrate per l'inquinamento diffuso, comprensiva dello stato dei plume e delle informazioni disponibili sulle barriere idrauliche relative ai siti prioritari, che sarà trasmessa da Regione ai partecipanti al Tavolo.
4. Eventuali aggiornamenti della strategia regionale per l'inquinamento diffuso e del Protocollo Operativo saranno valutati in sede di Tavolo tecnico ed eventualmente integrati nel successivo aggiornamento del Programma Regionale delle Bonifiche previsto.
5. ARPA Lombardia implementa la banca dati idro-chimica relativa all'Area del Nord Milanese e rende disponibili i dati e le informazioni relativi alla qualità delle acque sotterranee; i partecipanti al Tavolo tecnico garantiscono la trasmissione periodica dei dati analitici di competenza, secondo il format condiviso con ARPA Lombardia.
6. Regione garantisce la copertura finanziaria, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'eventuale integrazione della rete di monitoraggio, su proposta tecnica elaborata da ARPA.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le CRB per il Tetracloroetilene, il Triclorometano ed il Cromo VI si applicano ai procedimenti di cui all'art. 4 avviati successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Le CRB di cui all'art 4 non si applicano ai procedimenti di bonifica già conclusi e ai procedimenti per i quali sono già stati approvati gli obiettivi di bonifica/messa in sicurezza permanente/messa in sicurezza operativa, alla data di pubblicazione sul BURL delle presenti Misure.
3. Per i procedimenti in corso, alla data di pubblicazione sul BURL delle presenti Misure, su istanza di parte, l'Autorità competente ai sensi della L.R. 3/2023 applica le CRB anche a eventuali

varianti a progetti di bonifica approvati in data anteriore a quella di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. In caso di modifiche alla normativa nazionale in materia di bonifica, in presenza di aggiornamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) normative meno restrittive delle CRB di cui alla presente deliberazione, le nuove CSC sostituiscono le CRB di cui al precedente art. 4, senza ulteriore necessità di aggiornamento della presente disciplina.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e la disciplina definita dal Programma regionale di Bonifica delle aree inquinate vigente.